



COMUNE DI BENNA

Regolamento comunale

PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE DEL COMUNE

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981	pag. 2
Art. 3 Pagamento in misura ridotta	pag. 2
Art. 4 Ordinanza-Ingiunzione	pag. 2
Art. 5 Disposizioni finali transitorie	pag. 3

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del

principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni previste dai Regolamenti e dalle Ordinanze del Comune.

Art. 2 – APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 689/1981

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni a disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze del Comune, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/1981, con individuazione di:

- a) un minimo di 25,00 euro;
- b) un massimo di 500,00 euro;

2. la Giunta comunale, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 24.07.2008, n. 125, di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92, ha facoltà di stabilire per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 3 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. A fronte della violazione di disposizioni a Regolamenti e Ordinanze comunali all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2 del presente Regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 689/1981.

Art. 4 – ORDINANZA – INGIUNZIONE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. La competenza della determinazione della misura della sanzione è attribuita ai Responsabili dei Servizi, competenti per materia, in relazione a quanto dispongono gli artt. 54 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs n. 267/2000.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.